

Allegato parte integrante
L.p. 4 - art. 30 (criteri attuativi)

STRUTTURA DOCUMENTO

1. BENEFICIARI

2. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE

2.1 termini di presentazione delle domande

2.2 Modalità di presentazione delle domande

2.3 Documentazione da presentare unitamente alla domanda

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI E MINIMI DI SPESA

3.1 Spese ammissibili

3.2 Somme a disposizione dell'amministrazione

3.3 Limiti minimi/massimi di spesa ammissibile

3.4 Valutazione della significatività della spesa

4. ISTRUTTORIA

5. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

6.1 Affidamento lavori di importo al netto di oneri fiscali \leq a Euro 250.000,00

6.2 Affidamento lavori di importo al netto di oneri fiscali $>$ a Euro 250.000,00

6.3 Sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione

7. PRIORITÀ

8. TIPOLOGIA E GRADUAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

9. EROGAZIONI DI ANTICIPI ED ACCONTI

9.1 Erogazione di anticipi

9.2 Erogazione di acconti (stati di avanzamento)

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

11. PARERI ED AUTORIZZAZIONI

11 BIS GESTIONE VARIANTI

12. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

13. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

13.1 Lavori

13.2 Forniture

13.3 Proroghe

13.4 Mancata osservanza dei termini

14. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

14.1 Generalità

14.2 Controlli amministrativi e tecnici

14.3 Controlli in loco

14.4 Controlli ex post

ALLEGATO A - ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE

1. BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui al presente articolo:

- a) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi che risultino iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi della provincia di Trento di cui alla Legge regionale n. 5 del 2008.
- b) le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
- c) i consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado;
- d) le associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi dell'art. 125 quater del Reg. (Ce) 1234/2007;
- e) i consorzi di tutela provinciali istituiti nell'ambito del settore vitivinicolo.

I predetti beneficiari devono avere un fatturato inferiore o eguale a 50 ml euro ed un numero di dipendenti inferiore a 250; devono inoltre avere come oggetto sociale la possibilità dell'uso collettivo da parte dei soci dei beni oggetto dell'agevolazione provinciale. In ogni caso, i beni oggetto di contributo devono essere destinati all'uso collettivo da parte dei soci.

L'aiuto a favore dei predetti beneficiari rientra nell'ambito del Reg. (Ce) 15 dicembre 2006, n. 1857 pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L. 358.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE

2.1 termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno. Limitatamente all'esercizio 2009, le domande devono essere presentate entro il termine di 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Non sono soggette a termini di presentazione le domande riguardanti:

- a) calamità naturali o di sinistri;
- b) comprovata necessità a seguito del verificarsi di eventi o fatti eccezionali;
- c) modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente;
- d) varianti a progetti già finanziati.

Le domande in applicazione delle norme sui Patti Territoriali devono essere presentate entro e non oltre il termine indicato sullo specifico bando.

2.2 Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta, in unica copia a firma del legale rappresentante.

La duplice copia della documentazione progettuale sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà essere richiesta una copia su supporto informatico.

Le domande incomplete della documentazione non possono essere accolte.

Nel caso di domande rimaste inevase per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie il provvedimento di non accoglimento sarà comunicato al richiedente secondo le modalità indicate dalla L.P. 23/92.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

2.3 Documentazione da presentare unitamente alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la struttura della Provincia Autonoma di Trento o altra Pubblica amministrazione presso la quale sono acquisibili l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto richiedente ovvero copia dei medesimi;
- b) copia conforme all'originale o estratto del verbale col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;
- c) dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante il fatto che gli associati sono in prevalenza imprenditori agricoli;
- d) relazione economico agraria riguardante la presentazione del soggetto richiedente e l'attività svolta ed attestante l'efficacia e/o efficienza dell'investimento proposto con particolare riguardo alla sostenibilità economico finanziaria da parte del soggetto proponente; qualora l'importo della domanda sia superiore a 2.000.000,00 di Euro detta relazione deve comprendere anche un business plan dettagliato dell'investimento medesimo; la relazione economico agraria deve essere firmata da un tecnico abilitato qualora l'importo della domanda sia superiore a 250.000,00 euro;
- e) dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante:
 - che il fatturato dell'ultimo esercizio è inferiore o eguale a 50 ml euro;
 - che il numero di dipendenti è inferiore a 250;
 - che l'oggetto sociale prevede, tra l'altro, la possibilità dell'uso collettivo da parte dei soci dei beni oggetto dell'agevolazione provinciale;
 - che i beni oggetto di contributo saranno destinati all'uso collettivo da parte dei soci.

In aggiunta alla predetta documentazione, comune a tutte le iniziative, costituisce documentazione specifica per tipologia di iniziativa e per la quale sussiste l'obbligatorietà della presentazione unitamente alla domanda:

1. Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti/adequamenti di strutture:

- a) relazione tecnica a cura del progettista;
- b) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
- c) computo metrico e stima dei lavori;
- d) capitolato speciale d'appalto o documento analogo;
- e) copia semplice della concessione ad edificare, qualora richiesta dalle leggi vigenti, accompagnata da dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all'originale;

- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo di proprietà della/e particella/e direttamente interessata/e all'iniziativa; in alternativa, copia semplice dell'estratto tavolare dal quale risulti il titolo di proprietà della/e stessa/e accompagnata da una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la conformità dell'atto all'originale;
- g) eventuale dichiarazione del progettista attestante l'assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla conseguente predisposizione del "Progetto sicurezza".

Nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente, quest'ultimo deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno dieci anni a partire dalla data della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.

2. Acquisto di fabbricati o strutture edili

- a) copia semplice del contratto preliminare di compravendita (redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata), debitamente registrato, accompagnata da dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all'originale;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo di proprietà della/e particella/e direttamente interessata/e all'iniziativa; in alternativa, copia semplice dell'estratto tavolare dal quale risulti il titolo di proprietà della/e stessa/e accompagnata da una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la conformità dell'atto all'originale;
- c) estratto mappa delle particelle interessate all'acquisto;
- d) perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente specificando gli eventuali adeguamenti necessari in caso di difformità.

Nel caso di acquisto da aste, l'estratto del verbale di aggiudicazione è considerato equivalente al contratto preliminare di compravendita e analogamente il Decreto di trasferimento equivale al contratto definitivo di compravendita.

Nel caso in cui l'iniziativa sia conseguente al trasferimento dello stabilimento a seguito di un interesse pubblico con esproprio la documentazione di cui sopra dovrà essere completata con copia degli atti dimostranti l'attivazione della procedura di esproprio. A tal fine si ritiene sufficiente l'approvazione, da parte dell'ente espropriante, del progetto definitivo e del relativo piano di esproprio che coinvolge le strutture ed i terreni interessati.

3. Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici

- a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
- b) tre preventivi di spesa in originale.

Il limite delle tre offerte può essere ridotto:

- a) in casi di estrema specializzazione della fornitura;
- b) in caso necessiti l'affidamento a ditte che assicurano l'assistenza e la manutenzione degli impianti oggetto dell'intervento da aggiudicare;
- c) in caso di investimenti che completano, aggiornano od integrano forniture preesistenti realizzati da una stessa ditta alla quale necessita rivolgersi per realizzare il nuovo investimento.

La richiesta di deroga deve essere allegata alla domanda di finanziamento.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 50.000,00 Euro IVA esclusa è sufficiente la presentazione di un solo preventivo; è fatto divieto frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI E MINIMI DI SPESA

3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento:

- a) interventi finalizzati alla razionalizzazione dei costi di produzione delle aziende degli associati mediante investimenti collettivi per lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo della meccanizzazione;
- b) interventi che prevedono l'utilizzo ed il potenziamento di adeguate tecnologie di difesa fitosanitaria da impiegarsi nelle comuni pratiche agricole aziendali nella gestione delle coltivazioni aziendali;
- c) interventi che comportino la razionalizzazione ed il consolidamento delle attività agricole mediante la qualificazione delle strutture o degli impianti esistenti anche attraverso nuove costruzioni.

In particolare rientrano tra le iniziative ammissibili:

- a) la costruzione, acquisto, potenziamento e ammodernamento di fabbricati, anche a seguito di prescrizioni sanitarie, per la conservazione o lo stoccaggio di concimi, prodotti antiparassitari o altre scorte o mezzi di produzione, per il ricovero di macchine ed attrezzature di utilizzo collettivo da parte dei soci;
- b) la costruzione e ammodernamento di manufatti per la preparazione e la conservazione di miscele di prodotti fitosanitari per la difesa collettiva delle colture agrarie. Si comprendono anche tutti gli acquisti e le strutture necessari per garantire una efficiente distribuzione dei liquidi antiparassitari alle coltivazioni nel rispetto dell'ambiente (pompe, tubazioni, miscelatori, impianti ecc.).
- c) l'acquisto di macchine ed attrezzature, con esclusione dei trattori; tale intervento è limitato alle attrezzature che per caratteristiche tecniche si prestino ad un impiego collettivo e rientrino in un programma di utilizzo che il beneficiario intende effettuare e la cui validità economica dell'investimento venga valutata positivamente nel corso dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente con riferimento agli agricoltori coinvolti;
- d) l'acquisto di macchine ed attrezzature per la verifica e messa a punto di atomizzatori o impianti ed apparecchiature per la distribuzione di fitofarmaci.

Sono esclusi gli aiuti di mera sostituzione.

3.2 Somme a disposizione dell'amministrazione

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le somme a disposizione per eventuali espropri, acquisizioni di aree, occupazioni di aree;
- d) le spese per la fornitura di attrezzature e di impianti tecnologici nonché le spese di arredamento;
- e) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa;
- f) le somme per imprevisti.

3.2.a) Spese tecniche

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.

Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale; in ogni caso, le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa.

Si considerano ammissibili anche spese tecniche sostenute per la predisposizione, l'elaborazione e lo studio dei progetti anche qualora liquidate prima della presentazione della relativa domanda di agevolazione. Dette spese rientrano comunque nel limite massimo sopra evidenziato.

3.2.b) Imprevisti

In riferimento della tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%.

3.3 Limiti minimi/massimi di spesa ammissibile

Non possono beneficiare delle agevolazioni le iniziative la cui spesa ammissibile risulti inferiore al limite di 30.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammissibile a finanziamento per singolo investimento è pari a 500.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 4, c. 9 del Reg. (Ce) 1857/06, l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lett. a) punti i), ii) o iii) del Reg. (Ce) n. 1698/05.

3.4 Valutazione della significatività della spesa

3.4 a) Lavori

Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai prezziari provinciali previsti dall'art. 13 della L.p. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige vanno ridotti del 5 %.

La riduzione del 5% si applica anche alle voci di costo inserite nei computi metrici estimativi, giustificate dal progettista e che non derivano direttamente dal Prezziario provinciale, calcolandola sull'importo totale risultante dalla somma di tutte le categorie di spesa considerate nei lavori od opere a base d'asta.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento al prezziario medesimo.

La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezziari provinciali nonché la congruità sono dichiarate direttamente dal progettista.

3.4 b) Attrezzature ed impianti

Nel caso di acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici la congruità della spesa ammessa sarà determinata con riferimento alle offerte di mercato (allegate alla domanda almeno in numero di tre) e sarà considerato, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'importo dell'offerta economicamente più bassa.

4. ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole (Ufficio per le strutture cooperative), cui spetta la redazione del parere tecnico-amministrativo.

Al parere segue l'approvazione dell'investimento mediante determinazione del dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro:

- a) il beneficiario;
- b) la spesa ammissibile;
- c) la forma contributiva (conto capitale, rate annue costanti);
- d) la percentuale di contributo;
- e) l'ammontare del contributo;
- f) i termini per l'esecuzione delle iniziative.

La graduatoria delle domande deve essere approvata dal Servizio competente entro 45 giorni a partire da quello successivo alla chiusura del bando. L'agevolazione deve essere concessa entro 120 giorni a partire dal giorno successivo a quello dell'avvenuta approvazione della graduatoria.

La liquidazione del contributo deve essere effettuata entro 30 giorni (anticipo) o 60 giorni (acconti o liquidazioni finali) a partire dalla data di presentazione della relativa richiesta di liquidazione e comunque dopo l'accettazione della domanda di aiuto.

I predetti termini potranno essere sospesi nel caso risulti necessario integrare e/o rettificare la documentazione presentata.

5. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. (Ce) 1857/06, gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto da parte dell'Ue.

6. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Fatto salvo quanto previsto dalla L.p. 26/93 e ss.mm. per quanto riguarda i soggetti direttamente interessati, si individuano di seguito le modalità per l'affidamento dei lavori.

La determinazione degli importi ai fini della definizione delle modalità di affidamento dei lavori deve avvenire sulla base di un computo metrico estimativo redatto con i prezzi o prezzi ragguagliati a quelli contenuti nell'"elenco prezzi" di cui all'art. 13 della L.p. 26/93 e s.m..

Sono ammessi alle procedure di affidamento le imprese, iscritte alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura o ad organismi equivalenti nel caso di imprese straniere con sede in paesi compresi nella Unione Europea.

Per il calcolo degli importi di seguito individuati vanno considerati complessivamente i valori dei lavori necessari per la realizzazione di ogni singola categoria di opera.

6.1 Affidamento lavori di importo al netto di oneri fiscali <= a Euro 250.000,00

E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo stimato non superiore a Euro 250.000,00.

La stipulazione dell'atto negoziale avviene mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Tali atti dovranno contenere precisi riferimenti alla tipologia dell'opera ed alle disposizioni contrattuali che dovranno riportare almeno il prezzo netto globale o i prezzi unitari delle singole voci, il tempo necessario per la realizzazione dell'opera, le quantità presunte, le caratteristiche tecniche dei materiali o le modalità di esecuzione dei lavori, e le penalità.

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a finanziamento verrà fatto riferimento agli elaborati progettuali istruiti e approvati preventivamente dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di Vigilanza e promozione delle attività agricole.

6.2 Affidamento lavori di importo al netto di oneri fiscali > a Euro 250.000,00

Il committente deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte é fissato in giorni 20 a partire dalla data di spedizione degli inviti alle ditte selezionate secondo i criteri sopra individuati. Detto termine può essere ridotto a 10 giorni per casi di motivata urgenza.

Le offerte devono pervenire al committente in plico chiuso entro i termini sopra stabiliti.

All'apertura delle buste nel giorno ed ora prefissati devono essere presenti il legale rappresentante della stazione appaltante (o suo delegato) ed almeno due testimoni.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate.

Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Il criterio di affidamento é di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà almeno una risposta valida da parte delle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento di aggiudicazione.

Non sono, comunque, ritenute valide offerte in aumento.

E' data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.

Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di Vigilanza e promozione delle attività agricole, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

6.3 Sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione

L'inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e decadenza parziale del contributo concesso nelle misure di seguito indicate:

- a) inosservanza lieve: rideterminazione e decadenza dal contributo nella misura del 30%;
- b) inosservanza grave: rideterminazione e decadenza dal contributo nella misura del 60%.

Sono considerate di lieve entità le inosservanze di seguito elencate:

- a) riduzione del numero di ditte invitate, senza motivazione, purché quelle invitate siano almeno 3, con esclusione delle forniture di attrezzature;
- b) riduzione del tempo per la presentazione delle offerte al di sotto dei 10 giorni.

Qualora accertato, si provvederà in aggiunta alle predette sanzioni, anche al recupero del danno erariale.

7. PRIORITA'

Nell'ambito delle domande pervenute, si considera il seguente ordine di priorità:

- a) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi che risultino iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi della provincia di Trento di cui alla Legge regionale n. 5 del 2008.
- b) le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
- c) le associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi dell'art. 125 quater del Reg. (Ce) 1234/2007;
- d) i consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado;
- e) i consorzi di tutela provinciali istituiti nell'ambito del settore vitivinicolo.

A parità di requisiti saranno considerate in via prioritaria le iniziative da realizzare nelle zone particolarmente svantaggiate (zona 1) e svantaggiate (zona 2) come individuate nell'allegato A della presente deliberazione, con riferimento all'ubicazione dell'iniziativa.

A parità di condizioni si seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Le domande a valere sui Patti territoriali seguono i criteri di priorità definiti nei rispettivi bandi.

8. TIPOLOGIA E GRADUAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

L'agevolazione può essere concessa nella forma di contributo conto capitale, rate annue costanti ovvero in forma mista (conto capitale e rate annue costanti). La percentuale di contributo è stabilita nella misura del:

- a) 40% della spesa ammessa, per le iniziative realizzate in zona 1 e 2 (allegato A)
- b) 35% della spesa ammessa per le iniziative realizzate in zona 3 (allegato A)

In caso di contributo annuo costante, valgono le seguenti disposizioni:

- a) gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 5 anni (forniture di beni mobili) o 10 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate; possono essere erogate a cadenza semestrale. In ogni caso, il pagamento delle rate inizia a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- b) L'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data

del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso di riferimento è quello comunicato dal Mediocredito Trentino Alto Adige.

c) La formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“C” indica l’importo del contributo in un’unica soluzione,

“i” indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso previsto dall’UE vigente alla data del provvedimento di concessione,

“n” indica la durata del contributo (e conseguentemente il numero delle rate da erogare)

d) possono essere concessi anticipazioni nella misura di 1 annualità (durata 5 anni) ovvero 4 semestralità o due annualità (durata 10) ad avvenuta concessione del contributo ed alle scadenze stabilite nel relativo atto di concessione, dietro presentazione della documentazione prevista.

e) le rate già maturate sono liquidate in un’unica soluzione ad avvenuto collaudo dell’iniziativa. Le restanti rate sono liquidate alle scadenze stabilite nella determinazione del Dirigente di concessione del contributo.

9. EROGAZIONI DI ANTICIPI ED ACCONTI

9.1 Erogazione di anticipi

In caso di contributo in conto capitale, l’anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella misura del 50% del contributo concesso e comunque non oltre il 20% della spesa ammessa a contributo.

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell’importo liquidato. La firma del garante deve essere autenticata da notaio se l’importo della fideiussione è superiore a euro 50.000,00.

La fideiussione bancaria sarà svincolata in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all’importo liquidato.

In caso di contributo annuo a rate costanti, può essere erogato un anticipo nella misura di due annualità (finanziamento a 10 anni) o 1 annualità (finanziamento a 5 anni) a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’inizio dei lavori e/o degli acquisti.

9.2 Erogazione di acconti (stati di avanzamento)

Possono essere erogati acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante gli acquisti e le spese tecniche sostenute al netto di I.V.A..

Nel caso di Stato di avanzamento riguardante lavori e/o acquisti, il beneficiario provvederà a presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della P.A.T. per un importo pari al 100% della somma liquidata. La fideiussione o polizza assicurativa potrà essere sostituita dalle fatture di spesa quietanzate, qualora l'importo dichiarato sia stato già pagato, con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'istituto di credito.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente.

Qualora i progetti finanziati rientrino nella previsione della L.p. 26/93 e s.m., al collaudo dei lavori si dovrà provvedere nel rispetto delle norme medesime.

Fermo restando quanto previsto dalla L.p. 26/93, ai sensi del D.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (art. 6) è data facoltà al beneficiario presentare una perizia asseverata concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito specificata:

1. Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti adeguamenti di strutture edili
 - a) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione dei lavori nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate;
 - b) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione delle forniture ed impianti, dei macchinari ed attrezzature nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate;
 - c) libretto delle misure, registro di contabilità e disegni di contabilità;
 - d) verbale/i nuovi prezzi ed eventuale atto di sottomissione;
 - e) stato finale dei lavori;
 - f) eventuale quadro di raffronto tra quanto previsto e quanto realizzato;
 - g) certificato di regolare esecuzione, che dovrà comprendere:
 - a. la data di consegna, inizio e fine lavori;
 - b. la dichiarazione circa l'assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali.
 - h) fatture originali quietanzate di tutta la spesa sostenuta. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 - i) elenco degli acquisti effettuati, indicando per ciascuno: l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.

- j) eventuali liste in economia;
- k) certificato di agibilità della struttura qualora necessario;
- l) autorizzazione allo scarico nel caso di realizzazione di impianti di depurazione;

La documentazione prevista alle lettere c) e f) potrà essere prescritta dal funzionario responsabile del procedimento in funzione della complessità dell'iniziativa e qualora necessaria ai fini dell'istruttoria.

2. Acquisto di fabbricati o strutture edili

- a) domanda compilata dal richiedente;
- b) contratto definitivo di compravendita;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà del/i bene/i interessato/i all'iniziativa; in alternativa, copia semplice dell'estratto tavolare accompagnata da dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la conformità dell'atto all'originale.

3. Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici

- a) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione delle forniture ed impianti, dei macchinari ed attrezzature;
- b) fatture originali quietanzate di tutta la spesa sostenuta. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari attestanti l'avvenuto pagamento;
- c) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.

11. PARERI ED AUTORIZZAZIONI

Considerato il limite massimo di spesa (Euro 500.000,00=), la concessione del contributo è subordinata esclusivamente alla valutazione tecnico - amministrativa del responsabile del procedimento.

11. bis GESTIONE DELLE VARIANTI

Per variante si intendono tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata, oggetto di concessione del contributo. Per essere ammissibili, le varianti non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. In ogni caso, le varianti devono essere funzionali ed integrative al progetto iniziale.

Le variazioni alle domande approvate, di norma, devono essere comunicate preventivamente al Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole. Il Servizio, per lettera o con determinazione del Dirigente in base alla tipologia e alla complessità della variante, esprimerà un parere in merito all'ammissibilità di quanto proposto ed alla possibilità di impiego di risorse derivanti da economie o da ribassi conseguiti in sede di affidamento e di realizzazione dei lavori e/o delle forniture.

La documentazione da allegare alla domanda di variante è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata e con riguardo ai documenti e agli elaborati relativi alle spese che con la

variante risultano modificate o preventivate, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

Le varianti riscontrate in sede di collaudo, non comunicate preventivamente, qualora non comportino un supero della spesa complessiva ammessa per la domanda, saranno valutate in quella sede ai fini dell'ammissibilità di quanto realizzato e delle motivazioni addotte. Sulla base dell'esito sortito dall'esame saranno ammesse, o meno, ai fini della liquidazione del contributo.

Si distinguono due tipologie di varianti:

a) varianti che comportano un supero della spesa ammessa

Le varianti che comportano un supero della spesa ammessa possono essere autorizzate in numero massimo di due.

In sede di concessione del contributo devono essere approvate con determinazione del Dirigente prima della loro esecuzione e pertanto devono essere oggetto di una istanza preventiva. Possono essere finanziate sulla base delle disponibilità finanziarie definite dalla Giunta provinciale.

Le varianti suppletive di opere originariamente approvate dal Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente, sono soggette al parere del Comitato medesimo;

b) varianti che non comportano un supero della spesa ammessa.

Le varianti che non comportano un supero di spesa ammessa sono valutate, a seconda della complessità delle stesse, con lettera o con determinazione dal Dirigente.

12. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione dell'aiuto comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno dieci anni e dei beni mobili per almeno tre anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data di richiesta di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell'aiuto concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

13. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

13.1 Lavori

13.1 a) Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

Il termine per la rendicontazione dei lavori è stabilito con determinazione di concessione del contributo; esso non può superare il limite massimo di 24 mesi a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Entro tale termine dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

13.1 b) Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Il termine di avvio dei lavori è stabilito con determinazione di concessione del contributo; esso non può superare il limite massimo di 6 mesi a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Il rispetto del termine deve essere documentato da idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori) trasmessa alla struttura provinciale competente.

Il termine per la rendicontazione dei lavori è stabilito con determinazione di concessione del contributo e non può superare il limite massimo di 24 mesi a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Entro tale termine dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

13.2 Forniture

Il termine per la rendicontazione degli acquisti è stabilito con determinazione di concessione del contributo e non può superare il limite massimo di 12 mesi a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Entro tale termine dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

13.3 Proroghe

Può essere richiesta, purché adeguatamente motivata, una sola proroga per ogni singolo termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

13.4 Mancata osservanza dei termini

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al precedente punto 13.1; nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi.

14. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

14.1 Generalità

Le verifiche sono disposte dalla struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole.

Il controllo delle domande verte su due elementi:

- a) la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della/e domande di contributo e della relativa documentazione allegata;
- b) la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di contributo e in successivi momenti.

14.2 Controlli amministrativi e tecnici

Tali controlli sono finalizzati a valutare l'ammissibilità della domande; possono consistere in:

- a) verifica dei requisiti soggettivi del richiedente;
- b) verifica della presenza, della completezza e della correttezza di tutta la documentazione richiesta per comprovare la presenza di condizioni e requisiti di ammissibilità;
- c) verifica della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese e della documentazione amministrativa e tecnica presentata, nei confronti della normativa;
- d) verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda.

Il controllo sulle dichiarazioni rese (dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà) viene effettuato annualmente su di un campione del 5% dei procedimenti in corso.

Nell'ambito del controllo tecnico e amministrativo è possibile effettuare sopralluoghi qualora ciò sia ritenuto necessario.

Le conclusioni del sopralluogo sono inserite nel verbale di istruttoria.

14.3 Controlli in loco

I controlli in loco, realizzati presso il beneficiario, prevedono la verifica parziale o finale della realizzazione dei progetti e degli interventi e della congruenza con quanto ammesso a finanziamento. Il controllo verte sulla totalità degli impegni assunti nell'ambito dell'iniziativa controllata.

Delle operazioni di controllo deve essere redatto apposito verbale di accertamento.

Fermo restando quanto previsto dalla L.p. 26/93, ai sensi del D.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. (art. 6) è data facoltà al beneficiario presentare, in alternativa ai predetti controlli, una perizia asseverata concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

Il collaudatore o il perito individuato per predisporre i sopra citati atti dovrà altresì attestare la regolarità delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.

Il collaudo tecnico-amministrativo sostituisce a tutti gli effetti gli adempimenti previsti dall'art. 6 (commi 2 e 3) del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg.

Nel caso di collaudo tecnico amministrativo, del certificato di regolare esecuzione o perizia asseverata, la documentazione deve essere conservata dal beneficiario, a disposizione per eventuali verifiche o controlli.

14.4 Controlli ex post

Il controllo ex post riguarda un campione almeno pari al 5% delle domande interessate. Il controllo può prevedere l'effettuazione di un sopralluogo, la verifica di documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

I controlli ex post sono volti all'accertamento del rispetto del mantenimento dei vincoli di destinazione e d'uso (10 – 3 anni); Vengono effettuati annualmente su un campione pari al 5% dei procedimenti collaudati negli ultimi tre anni (beni mobili) o dieci anni (beni immobili). Il campione viene estratto dalla struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole.

Il controllo deve essere effettuato, di norma, da soggetto diverso dal funzionario responsabile del procedimento.

ALLEGATO A
(ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE)

ZONA 1 (particolarmente svantaggiate)

- C1 - VALLE DI FIEMME: Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfioriana, Varena, Ziano di Fiemme.
- C2 - PRIMIERO: Canal S. Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua
- C3 - BASSA VALSUGNA E TESINO: Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Pieve Tesino, Roncegno (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località S. Brigida e Monte di Mezzo), Ronchi Valsugana Samone, Telve di Sopra, Telve (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Torcegno e tutte le aree comprensoriali non irrigate, non ricomprese nei comuni amministrativi o parti di essi sopra indicati, situate ad un'altitudine superiore ai 450 metri, delimitate in cartografia.
- C4 - ALTA VALSUGANA Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino (limitatamente all'area compresa fra S. Caterina e Migazzone, delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Calceranica (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Campregheri, con esclusione delle superfici irrigate), Caldonazzo (limitatamente all'area della località Piattelle delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Centa S. Nicolò, Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, Penedallo e S. Agnese, con esclusione delle superfici irrigate), Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Lusema, Palù del Fersina, Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Canezza, Valar, S. Vito, S. Caterina, Bus e Guardia, con esclusione delle superfici irrigate), Sant'Orsola, Vattaro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Vignola Falesina.
- C5 - VALLE DELL'ADIGE Albiano, Andalo, Cavedago, Cavedine (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cembra, Cimone, Fai della Paganella, Faver, Gamiga, Giovo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Masen, con esclusione delle superfici irrigate), Grauno, Grumes, Lisignago, Lona Lases, Molveno, Segonzano, Sover, Spormaggiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort, con esclusione delle superfici irrigate), Terlago (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Monteterlago), Trento (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni di Baselga del Bondone, Celva, Cimirlo, Cirocolo, Cortesano, Doss Moronari, Gorghe, Montevaccino, Sardagna, Sopramonte, Valsorda e Villamontagna con esclusione delle superfici irrigate), Valda,

Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Margone e Ranzo).

C6 - VAL DI NON: Ambiar, Bresimo, Castelfondo, Cavareno, .Don, Malosco, Ronzone Ruffrè, Rumo, Sfruz.

C7 - VAL DI SOLE: Caldes (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cavizzana (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Commezzadura Dimaro, Malè (limitatamente ai territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m. e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio.

C8 - VALLI GIUDICARIE: Bersone, Bleggio Inferiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Duvredo, con esclusione delle superfici irrigate), Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate dalla Valle di Lomasone), Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S. Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Riccomassimo), Strembo, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Braila, Bè, Carobbi, Troiana, Padaro e S. Giovanni), Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Campi di Riva e Pregasina), Tenno, Tiarno di Sopra, Tiamo di Sotto. Tutte le aree comprensoriali, non ricomprese nei comuni amministrativi o parte di essi sopra indicati, coltivate ad olivo, delimitate in cartografia.

C10 - VALLAGARINA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Valle dei Ronchi, Valle di San Valentino, Riondera, nonché alle aree non irrigate delimitate in cartografia della località Prabubolo), Avio (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Piani, Corna Piana e Riondera), Brentonico, Folgaria, Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lenzima e Patone), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Manzano, Nomesino, Pannone, Valle S. Felice e Varano), Ronzo Chienis, Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter, con esclusione delle superfici irrigate), Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Castellano).

C11- LADINO DI FASSA: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.

NB: Sono considerate altresì zone particolarmente svantaggiate le zone non ricomprese nel territorio dei comuni amministrativi o parte di essi elencati in precedenza situate ad un'altitudine s.l.m. superiore ai 900 m. Tali zone sono rilevabili dall'apposita cartografia concernente la delimitazione delle zone particolarmente svantaggiate depositata in originale presso il Dipartimento agricoltura e alimentazione e, per il territorio di competenza presso gli uffici agricoli periferici.

ZONA 2 (zone svantaggiate)

C2 - PRIMIERO Fiera di Primiero.

C3 - BASSA VALSUGANA E TESINO: Tutte le aree delimitate in cartografia ricomprese nei Comuni amministrativi o parte di essi sotto indicate situate ad un'altitudine inferiore ai 450 mt.: Ivano Fracena, Spera, Telve (escluse le aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo Novaledo, Ospedaletto, Roncegno (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni Santa Brigida e Monte di Mezzo), Scurelle, Strigno, Villagnedo.

C4 - ALTA VALSUGANA: Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Magnago, Mazzanigo, Barbaniga, Bampi, Roverè, Torchio, Seregnano, Garzano, Orzano e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, Sant' Agnese e Penedallo), Bosentino (escluse le superfici non irrigate dell'area compresa fra 5. Caterina e Migazzone delimitata in cartografia), Calceranica (limitatamente, alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Campregheri), Caldonazzo (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della località Piattelle), Levico Terme (limitatamente al fondovalle nonché alle frazioni Barco, Santa Giuliana e Campiello), Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Viarago, Zava, Visintainer, Masetti, Assizzi, Pozza, Nogarè, Canzolino, Madrano, Vigalzano, Casalino e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni S.Vito, 5. Caterina, Canezza, Valar, Bus e Guardia), Vattaro (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Vigolo Vattaro.

C5 - VALLE DELL'ADIGE: Cavedine (escluso il territorio sito nel piano Sarca e le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Giovo (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Masen), Trento (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Valsorda, Montevaccino di Martignano, Cimirlo, Cirocolo, Doss Moronari e Gorghe), Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Fraveggio, Lon e Ciago), Calavino (escluso il territorio sito nel piano Sarca), Faedo (escluso il territorio sito nella piana dell'Adige), Lasino (escluso il territorio sito nel piano Sarca, Spormaggiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort), Terlago (escluse le aree delimitate in cartografia della località Monte Terlago), Trento

(limitatamente alle frazioni Cadine, Vigolo Baselga, Oltrecastello di Povo, Tavernaro Vigo Meano, Gazzadina e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sopramonte Baselga del Bondone, Celva di Povo, Villamontagna di Cognola e Cortesano).

C6 - VAL DI NON: Brez (limitatamente ai territori situati ad un'altitudine inferiore ai 900 mt. s.l.m. delle frazioni Carnalez, Plaz e Salobbi), Fondo (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Romeno (esclusi la frazione di Malgolo e i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Samonico (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Smarano (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt.s.l.m.), Tres (esclusa la frazione di Vion), Vervò (esclusa la frazione di Priò).

C7 - VAL DI SOLE: Caldes (escluse le superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Cavizzana (con l'esclusione delle superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Croviana, Malè (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m. e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Monclassico, Terzolas.

C8 - VALLI GIUDICAPJE: Bleggio Inferiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Duvredo), Lomaso (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni di Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate della Valle di Lomasone), Storo (escluse le aree delimitate in cartografia della frazione Riccomassimo), Condino.

C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Laghel, Somier, Grezzi, Gabòr, Buse, Oselera, Rìzoli, Pàveri, Nogaiole, Ronchiel e Romarzolo con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Dro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lizzone, Campagnola e Molinei con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo) Nago-Torbole (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località La Gorte, Prealta e Brae con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Riva del Garda (limitatamentt alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Deva e Roncaglie e alla località Monte Brione con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Drena.

CIO - VALLAGARJNA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Pozzo, Prabubolo, Como e Maso Tarello), Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Pederzano), Besenello (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Dietro Beseno), Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Reviano e Folas), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Talpina, Besagno e Sano), Nogaredo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sasso e Noama), Pomarolo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle

frazioni Savignano e Servis), Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Noriglio, Toldi, Zaffoni, Pasquali, Saltaria e alle superfici inigate delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter).

ZONA 3 (di fondovalle)

La zona 3 ricomprende i restanti territori provinciali